

Il Sole
24 ORE

GLI SPECIALI

Fattura Elettronica

**GUIDA
FACILE**



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

 **olivetti**

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

**Progetto
e coordinamento
editoriale**

Jean Marie Del Bo,
Mauro Meazza

Testi di questo numero

Francesco Capri,
Pierpaolo Ceroli,
Luca De Stefani,
Alessandro Longo,
Francesco Manfredi,
Mauro Meazza,
Agnese Menghi,
Luisa Miletta,
Salvina Morina,
Tonino Morina,
Gabriele Sepio,
Daniela Stefani,
Marcello Tarabusi,
Gian Paolo Tosoni

*I Libri del Sole 24 ORE
Settimanale N.01/2019
– Gennaio 2019
Registrazione Tribunale di Milano
n. 33 del 22-01-2007
Direttore responsabile:
Fabio Tamburini
Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale, redazione e direzione:
Via Monte Rosa n. 91, 20149
Milano
Da vendersi in abbinamento
al quotidiano «Il Sole 24 ORE»*

CHIUSO IN REDAZIONE
IL 16 GENNAIO 2019

© Riproduzione riservata
Copyright Il Sole 24 Ore Spa

L'offerta del Gruppo 24ORE

Domande & risposte

Dodici domande e risposte per avere il quadro d'insieme della fatturazione elettronica: è disponibile in formato ebook il Focus presentato il 12 dicembre con «Il Sole 24 Ore».

www.ilsole24ore.com/ebook



Aggiornamento continuo

Sul sito del Sole 24 Ore è a disposizione degli utenti il dossier dedicato alla fattura elettronica, con articoli, documentazione, approfondimenti sulle regole 2019.

www.ilsole24ore.com/dossier/norme-tributi/2018/speciale-esperto-risponde



Le banche dati

L'evoluzione delle banche dati del Sole 24 Ore è Plusplus24 Fisco - Ai: l'intelligenza artificiale guida nelle ricerche e "impara" via via dalle richieste, per facilitare il lavoro e abbreviare i tempi.

www.plusplus24fiscoai.ilsole24ore.com



Esperti in onda

«Due di denari», il programma di Radio 24 in onda da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 12, ha dedicato e dedica tuttora approfondimenti e confronti con gli esperti sulla e-fattura.

www.radio24.ilsole24ore.com/programma/due-denari



Prima leggi, poi provi.

Il Sole
24 ORE

Questa Guida Facile è disponibile in versione digitale completa gratuitamente solo per gli abbonati.

Il Sole 24 ORE è molto di più: con l'opzione Business Class l'informazione è **completa, costantemente aggiornata e sempre disponibile** grazie alla funzionalità di archivio delle edizioni già pubblicate del quotidiano e dei suoi supplementi, come quello che stai leggendo.

Prova subito il Sole 24 ORE Business Class:

Il Sole 24 ORE in edizione digitale consultabile via web e app
Accesso illimitato a tutti i contenuti esclusivi del sito
ilsole24ore.com desktop e mobile
Consultazione completa del servizio l'Esperto Risponde
Disponibilità gratuita degli e-book in vendita

Per 2 mesi a soli 49 €



PROVALO

Prova subito Business Class su ilsole24ore.com/promoguida

Sommario

01. I FONDAMENTALI	08
In sintesi	09
Domande e risposte	11
02. LA PRIMA FASE	12
In sintesi	13
Il calendario della e-fattura	14-15
Il ciclo attivo e passivo della fatturazione	16-17
03. COME FUNZIONA	18
In sintesi	19
Aspetti pratici	20-21
Gli elementi obbligatori	22-24
Le ultime fatture del 2018	25
Quando scatta il momento di effettuazione	26
L'alternativa	27
Il mercato	29
04. GLI ESONERATI	32
In sintesi	33
La flat tax	34
Il vecchio regime	37
I SETTORI	
— Imprenditori, coop, esoneri: così l'e-fattura per gli agricoltori	39
— Società sportive e associazioni a bordo campo per le novità	41
— Professioni della sanità: un esonero a fil di privacy	43
Le indicazioni per farmacie e parafarmacie	44
05. FUORI SEDE	46
In sintesi	47
Le percentuali per ridurre le imposte	48
In viaggio	51
A tavola	53

IL QUADRO D'INSIEME

Chi sono gli obbligati e gli esclusi dalla novità

In questa prima grafica presentiamo, in modo estremamente sintetico, la ricaduta complessiva della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019. La suddivisione proposta è per soggetti, distinguendo le tre macro-categorie dei titolari di partita Iva (coloro che svolgono una attività economica), dei non titolari di partita Iva (coloro che hanno solo il codice fiscale) e dei soggetti esteri non identificati in Italia.


Lo schema guida alla lettura delle pagine successive nelle quali vengono esaminati in dettaglio i comportamenti possibili. In particolare, alle pagine 16 e 17 quattro grandi schede illustrano il ciclo attivo (emissione di fatture) e il ciclo passivo (ricezione di fatture) dei diversi soggetti.


Più oltre - da pagina 32 in avanti - ci si concentra sui comportamenti di quelle categorie che sono escluse dalla fatturazione elettronica, ma che in pratica possono comunque doversi confrontare con le nuove modalità, sia per i rapporti con altri titolari di partita Iva sia in caso di cessioni o prestazioni per non titolari di partita Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esonerati e non esonerati dalla fatturazione elettronica

Test di verifica dell'assoggettamento all'emissione dell'e-fattura





01 I FONDAMENTALI

Le regole Iva al setaccio del sistema «Sdi»

di **Mauro Meazza**

La fattura elettronica o e-fattura è il punto centrale del processo di digitalizzazione delle fatture. Un processo che comporta l'utilizzo del formato digitale in tutte le fasi, dalla generazione della fattura stessa, alla sua emissione, alla conservazione.

La storia della e-fattura

L'origine della fatturazione elettronica si deve a una direttiva dell'Unione europea (la direttiva 2014/55/UE) che ne ha disposto l'impiego negli appalti

pubblici, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di migliorare le azioni di contrasto all'evasione nell'Iva.

In Italia le fatture elettroniche sono già utilizzate dal 2015 - si veda il calendario riepilogativo che presentiamo alle pagine 14 e 15 di questo fascicolo - per chi ha rapporti con le Pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2019, come ormai è noto, l'utilizzo della fatturazione elettronica in Italia è diventato obbligatorio anche per:

■ le operazioni che avvengono tra

In sintesi

COS'È UNA FATTURA ELETTRONICA

- «Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata **emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico**» (articolo 21, comma 1, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»)

LE NORME DI RIFERIMENTO

- «La fattura elettronica è un **documento informatico**, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al **Sistema di Interscambio** (da ora in poi, **Sdi**), di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente»
- «La trasmissione telematica al Sdi può riferirsi a **una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture** ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757)
- Una fattura elettronica deve possedere i requisiti di **Autenticità, Integrità e Leggibilità** (Ail)
- «Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione»;
- «Autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati» (articolo 21, comma 3, Dpr 633/1972)

soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (sono i cosiddetti rapporti Business To Business, in sigla B2B);

■ le operazioni con soggetti privi di partita Iva (cosiddetti rapporti Business To Consumer, in sigla B2C).

Quindi, da quest'anno tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche, tenendo però presenti le non poche eccezioni per i più platei di soggetti.

Le regole Iva

In linea di massima, il passaggio alla fattura elettronica non modifica le regole che governano emissione e conservazione delle fatture, nonché quelle relative alla compensazione tra Iva a carico e Iva a scarico. Si fa quindi sempre riferimento alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, da qui in poi richiamato per brevità come Dpr 633/72 e noto anche come «legge Iva».

La differenza fondamentale tra la fattura cartacea e quella digitale è – oltre al formato, naturalmente – il passaggio obbligatorio della fattura attraverso il Sistema di interscambio dell'agenzia delle Entrate, lo Sdi. Il Sistema di interscambio consegna la fattura elettronica al destinatario e comunica, con una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento. Solo a quel punto si completa l'iter della fattura elettronica e scatta di conseguenza l'utilizzabilità dell'importo Iva che è stato indicato.

Come con la fattura cartacea, anche con quella elettronica, la «data della fattura è la data effettuazione operazione» (così la risposta 1.1 delle Entrate alle domande nel corso del convegno con il Consiglio nazionale commercialisti del 15 gennaio 2019). Per il primo semestre 2019 la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) potrà avvenire entro il termine della liquidazione periodica dell'Iva dell'operazione a cui si riferisce. Viceversa, dal

primo luglio 2019), la fattura può essere emessa entro i dieci giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, a condizione di indicare la data di quest'ultima. Per questi e altri aspetti della prima fase di applicazione della e-fattura rimandiamo all'articolo immediatamente successivo, a pagina 12.

Restano valide le regole che consentono di predisporre la cosiddetta «fattura differita» entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4 lettera a, del Dpr 633/72). Questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo Sdi la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente, anche su carta.

È importante tenere presente che, da quando si cominciano a emettere fatture elettroniche, non vanno più emesse fatture cartacee. Quest'obbligo non vale, ovviamente, per i soggetti esonerati dall'obbligo di e-fattura, che sono i contribuenti “minimi” e i “forfettari” (con ricavi fino a 65 mila euro), i quali comunque potranno emettere fatture elettroniche, pur non essendo obbligati. Nei loro riguardi tuttavia permane l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione e l'obbligo di ricezione di fatture elettroniche dai soggetti tenuti a emetterle. Per queste tipologie c'è il vincolo di conservazione elettronica.



Domande & Risposte

Le caratteristiche fondamentali della e-fattura

1. Da quando parte l'obbligo della fattura elettronica?

Dal 1° gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico è obbligatorio sia per operazioni con la pubblica amministrazione (Pa), sia per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business To Consumer, B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.

2. Chi è escluso dall'obbligo della fattura elettronica?

L'uso della fattura elettronica non è obbligatorio per i contribuenti «minimi» e per i «forfettari» (si veda alle pagine 32 e seguenti). È inoltre consentito non emettere fatture elettroniche quando si cede un bene o si fornisce un servizio a un soggetto (impresa o per-

sona fisica) non residente in Italia.

3. Se a un soggetto escluso dall'obbligo viene richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla?

No, in nessun caso un soggetto escluso dall'obbligo deve produrre la fattura elettronica.

4. Quando si iniziano a emettere fatture elettroniche non vanno più emesse fatture cartacee?

Solo i soggetti esclusi o esonerati dalla e-fattura potranno emettere le fatture cartacee. Va però precisato che ai clienti consumatori finali ed equiparati - si vedano le schede alle pagine 16 e 17 - va rilasciata una copia cartacea della fattura, salvo espressa rinuncia.

5. Chi è obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista a emettere e conservare le e-fatture?

Sì, è possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. Chi decide di delegare un professionista può farlo online tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o presentando un modulo presso un ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate.

6. La fattura elettronica modifica i tempi delle registrazioni e dei versamenti Iva?

Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di interscam-

bio (Sdi) dell'agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per le fatture da registrare e l'Iva da versare. I termini di emissione dei documenti restano quelli già fissati (momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta).

La fattura elettronica si considera emessa alla data indicata nella fattura stessa. La data deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di interscambio potrà non essere contestuale.

7. Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può affidarsi ai servizi dell'agenzia delle Entrate?

Sì. Può rivolgersi al servizio gratuito «Fatture e corrispettivi» dell'Agenzia, che è un'area del sito www.agenziaentrate.gov.it rivolta a imprese e professionisti (soggetti titolari di partita Iva), che offre servizi per: generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche, verso la Pa e verso i clienti privati; trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute all'agenzia delle Entrate; trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica Iva; trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi.

02 LA PRIMA FASE

Sanzioni sospese per il rodaggio dei nuovi obblighi

di **Luca De Stefani**

A partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (anche verso i privati-consumatori) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche (note di variazioni o alcune autofatture), in formato Xml, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi). I soggetti tenuti alla nuova modalità e le relative procedure so-

no stati già parzialmente illustrati nelle pagine precedenti, mentre le categorie escluse dalla novità vengono descritte da pagina 32 di questo fascicolo.

Per questi primi mesi di applicazione del nuovo obbligo vi sono tuttavia alcune particolarità da segnalare, soprattutto in materia di sanzioni.

Le regole generali

Le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italia-

In sintesi

LA PRIMA APPLICAZIONE

- Fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti con cadenza Iva mensile e fino al 30 giugno per quelli trimestrali non sono applicate le sanzioni a chi emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma provvede all'emissione nei termini della liquidazione Iva di periodo (mensile o trimestrale)
- Le sanzioni sono contestabili, ridotte al 20 per cento quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo a quello di competenza
- Le deroghe e le riduzioni di sanzioni dettate per la fase di prima applicazione della fattura elettronica si applicano anche se il cessionario/committente ha acquistato beni o servizi senza emissione di fattura, oppure se non ha proceduto alla sua regolarizzazione
- A decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture immediate è prevista entro dieci giorni dall'effettuazione delle operazioni

LE NORME DI RIFERIMENTO

- Articolo 21, Dpr 633/1972
- Articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- Articolo 10, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria».
- Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018
- Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018
- Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 481 del 15 novembre 2018
- Circolari dell'agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E e 2 luglio 2018, n. 13/E

no, con modalità diverse da quelle ricordate in precedenza (in formato Xml e tramite lo Sdi), si intendono non emesse e quindi si applicano le sanzioni previste dalla legge (articolo 6, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471): in generale, dal 90% e al 180% dell'Iva relativa all'imponibile non correttamente documentato.

Anche il cliente che non riceve la fattura elettronica viene colpito dalla sanzione del 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro, a meno che non

emetta, tramite il sistema di interscambio, l'autofattura elettronica di regolarizzazione delle fatture passive irregolari o non pervenute entro il trentesimo giorno successivo ai quattro mesi successivi alla data di effettuazione dell'operazione.

La fase transitoria

Con l'avvento della fattura elettronica e fino al 30 giugno 2019, le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate: quindi, in questo periodo, nel campo «Data» del file Xml dovrà essere sempre indicata la «data di effettuazione dell'operazione» e non quella di «emissione/trasmisione della fattura allo Sdi». La «fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa allo Sdi».

In caso di fattura differita, invece, «la data della fattura» deve sempre essere la «data di emissione» della fattura elettronica (cioè di inoltro allo Sdi) e «all'interno della fattura» vanno «riportati i dati dei Ddt, che

identificano il momento di effettuazione dell'operazione» o degli altri documenti che consentono l'emissione della fattura differita (così hanno chiarito le risposte 1.1 e 1.9 fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro del 15 gennaio 2019, promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Fino al 30 giugno 2019 (ovvero al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili), comunque, le sanzioni per il ritardo dell'emissione della fattura immediata (entro le ore 24 del giorno di effettuazione) non si applicheranno, se la fattura sarà «emessa», cioè inviata allo Sdi in formato Xml, «entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica» dell'Iva (mensile o trimestrale), o si applicheranno con una riduzione dell'80%, se la e-fattura sarà emessa «entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica» dell'Iva del periodo successivo.



Il calendario della e-fattura

Dal 6 giugno 2014

- Introdotta l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per le fatture emesse da residenti in Italia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione, delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali

Dal 31 marzo 2015

- L'utilizzo viene esteso alle altre

pubbliche amministrazioni (indicate in www.indicepa.gov.it)

Dal 1° luglio 2018

- L'utilizzo si estende alle cessioni di benzina o di gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (all'ingrosso)
- Non è richiesto l'utilizzo presso i distributori. Previste eccezioni fino al 31 dicembre 2018

Dal primo luglio 2019

Dal primo luglio 2019, invece, è stata data la possibilità di indicare nel campo «Data» del file Xml della fattura immediata una data diversa rispetto a quella di effettuazione dell'operazione; e se ciò accade, va riportata nel file Xml anche la data di effettuazione.

Le fatture immediate, inoltre, potranno essere datate (cioè predisposte) e inviate (cioè emesse) allo Sdi entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972), quindi nel campo «Data» del file Xml si dovrà indicare la data di predisposizione della fattura, che potrà variare dalla data di effettuazione dell'operazione a quella di invio allo Sdi (entro 10 giorni dall'operazione).

Se la data della fattura non sarà quella dell'operazione, trattandosi di una fattura immediata non si avrebbe evidenza della data di effettuazione dell'operazione (come invece accade per le differite), quindi

la norma impone (articolo 21, comma 2, lettera g-bis, Dpr 633/1972) di indicare nel documento Iva anche la data in cui è stata «effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi» ovvero la data in cui è stato «corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo».

Fatture cointestate

Secondo le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, non è plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti dei privati consumatori (B2C).

In quest'ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro: quindi, nel macroblocco «Cessionario Commitente» (corrispondente alla sezione «Identificativi Fiscali» dello spesometro) vanno riportati i dati di uno solo dei soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- L'utilizzo della fattura elettronica viene esteso ai subappalti verso la pubblica amministrazione

Dal 1° gennaio 2019

- L'utilizzo della fattura elettronica viene esteso a tutte le cessioni e le prestazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia
- La fattura elettronica è richiesta anche se si effettuano cessioni o

prestazioni verso i privati consumatori finali senza partita Iva ma con codice fiscale

- L'utilizzo nei confronti dei privati consumatori finali comprende i condomini, i consorzi e gli enti non commerciali
- La fattura elettronica non è richiesta per cessioni o prestazioni effettuate per soggetti non residenti o non stabiliti in Italia

Dal 1° luglio 2019

- Diventano obbligatori la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi per i soggetti con partita Iva che hanno volume d'affari superiore a 400mila euro

Dal 1° gennaio 2020

- Memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi si estendono a tutti i soggetti con partita Iva residenti o stabiliti in Italia

COM'È CAMBIATO IL «CICLO ATTIVO E PASSIVO» DELLA FATTURAZIONE

01

Soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

EMISSIONE DI FATTURE

Sono obbligati a emettere le fatture elettroniche (comprese le note di variazioni e alcune autofatture), in formato Xml e utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), per tutte «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato», anche verso i privati-consumatori, ma non verso soggetti non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

RICEZIONE DI FATTURE

Devono ricevere l'e-fattura, tramite il «Codice destinatario» (codice alfanumerico di 7 caratteri) o la Posta elettronica certificata (Pec). In quest'ultimo caso, nel campo «CodiceDestinatario» va indicato il codice convenzionale «0000000». Se il cessionario/committente, soggetto passivo Iva, non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la Pec di ricezione della fattura elettronica, l'emittente deve indicare nel campo «CodiceDestinatario» del file Xml della fattura elettronica solo il codice convenzionale «0000000»

02

Contribuenti con regime dei minimi e dei forfettari, agricoltori

EMISSIONE DI FATTURE

Sono esonerati dall'obbligo della fattura elettronica (si vedano gli articoli da pagina 32 a pagina 45)

RICEZIONE DI FATTURE

Sono obbligati a ricevere la fattura elettronica. Lo Sdi recapita l'e-fattura al minimo, forfettario o agricoltore, solo mettendola a disposizione nella sua area riservata di Fisconline (o Entratel) e l'emittente deve comunicare loro questa circostanza «tempestivamente». Secondo la Guida dell'agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica, aggiornata all'ottobre scorso, l'emittente deve però rilasciare a minimi, forfettari e agricoltori in esonero «una copia su carta (o inviarla per email) della fattura». La fattura elettronica verso questi soggetti deve avere nel campo «CodiceDestinatario» il codice convenzionale «0000000» e va indicata la partita Iva nell'elemento «IdFiscaleIVA», in quanto elemento obbligatorio (articolo 21 Dpr 633/1972). Se i minimi o i forfettari, invece, vogliono ricevere dallo Sdi il file in formato Xml, devono dotarsi di una Pec o di un codice destinatario (risposta delle Entrate alla Faq n. 26 del 27 novembre 2018). In questo caso, però, sono obbligati a conservare elettronicamente le e-fatture in formato Xml.

03

Consumatori finali senza partita Iva con solo codice fiscale

EMISSIONE DI FATTURE

Non sono obbligati a emettere fattura elettronica. L'esclusione comprende i condomini, i consorzi e gli enti non commerciali, non titolari di partita Iva, ma solo di codice fiscale

RICEZIONE DI FATTURE

Devono ricevere l'e-fattura in Fisconline. Lo Sdi la metterà a disposizione nella loro area riservata di questo sito web dell'agenzia delle Entrate. L'emittente dovrà comunque sempre consegnare «direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica» (punto 3.4, lettera c, provv. 30 aprile 2018), a meno che il consumatore non vi rinunci (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). L'emittente dovrà anche comunicare al consumatore «che il documento è messo a sua disposizione dal Sdi nell'area riservata» di Fisconline, qualora ne faccia richiesta (dal 3 maggio 2019).

La fattura elettronica verso questi soggetti non Iva dovrà avere nel campo «CodiceDestinatario» il codice «0000000» e andrà compilato l'elemento «CodiceFiscale» del cessionario/committente (non l'elemento «IdFiscaleIVA»). Se, invece vogliono ricevere dallo Sdi l'Xml, devono dotarsi di una Pec, chiedendo all'emittente di indicarla nel campo «PECDestinatario»

04

Soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti identificati

EMISSIONE DI FATTURE

Sono esonerati dall'emissione. Possono accordarsi con il cliente italiano per inviargli la fattura elettronica tramite Sistema di interscambio (in questo caso il cliente italiano non dovrà includere il dato nell'«esterometro»)

RICEZIONE DI FATTURE

Sono esonerati dal ricevimento. Possono però accordarsi con il fornitore italiano per ricevere e-fattura tramite Sdi; in questo caso chi la emette, può escludere il dato dall'esterometro. In questi casi, i destinatari devono sempre avere la «possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta» (circolare del 2 luglio 2018, n. 13/E, risposta 1.6 per gli identificati, applicabile anche ai non residenti o non stabiliti).

In alternativa e solo per le fatture non elettroniche «attive» emesse al proprio cliente non residente o non stabilito in Italia (oltre che al cliente identificato), i dati non vanno inviati con l'esterometro, se la corrispondente fattura elettronica è inviata allo Sdi, indicando nel campo «CodiceDestinatario» il codice «XXXXXXX» (in questo caso lo Sdi non invierà nulla al cliente estero)

...e questo era solo un assaggio.

Il Sole
24 ORE

Leggi gratuitamente la versione completa di questa Guida Facile nell'e-book riservato agli abbonati.

Il Sole 24 ORE è molto di più: con l'opzione Business Class l'informazione è **completa, costantemente aggiornata e sempre disponibile** grazie alla funzionalità di archivio delle edizioni già pubblicate del quotidiano e dei suoi supplementi, come quello che stai leggendo.

Prova subito il Sole 24 ORE Business Class:

Il Sole 24 ORE in edizione digitale consultabile via web e app
Accesso illimitato a tutti i contenuti esclusivi del sito
ilsole24ore.com desktop e mobile
Consultazione completa del servizio l'Esperto Risponde
Disponibilità gratuita degli e-book in vendita

Per 2 mesi a soli 49 €



PROVALO

Prova subito Business Class su ilsole24ore.com/promoguida